ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 28-bis

Per i lavoratori non agricoli iscritti nelle liste di collocamento dei comuni di Ancona e Falconara alla data del 15 luglio 1972 l'importo dell'indennita' di disoccupazione ad essi spettante secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' maggiorato di lire 400 giornaliere, non cumulabili con la maggiorazione di cui all'articolo 20 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25. La maggiorazione e' concessa per un periodo di 180 giorni.

Versione in vigore dal 7 dicembre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-28-bis/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it